

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(PANDOLFI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

col **Ministro delle Finanze**

(REVIGLIO)

col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1981

Attuazione della politica mineraria

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Il problema dell'approvvigionamento delle materie prime minerarie per il sistema economico italiano assume, nel quadro internazionale che si è andato configurando negli ultimi anni, aspetti di estrema rilevanza e urgenza.

La continuità dei rifornimenti, per la maggior parte di provenienza estera, la certezza dei prezzi di acquisto, la stessa disponibilità fisica dei concentrati minerari di importazione, rappresentano elementi sempre più aleatori; gli eventi del più recente passato

nel settore petrolifero potrebbero dunque ripetersi, in presenza di circostanze analoghe, anche per il piombo, lo zinco, il rame e gli altri metalli non ferrosi.

In queste condizioni, appare logico ed urgente dedicare ogni sforzo alla ricerca ed alla valorizzazione delle risorse minerarie disponibili nel paese, secondo schemi che peraltro la maggior parte delle nazioni industrializzate ha già adottato da tempi più o meno lunghi, e che l'Italia non potrebbe continuare ad ignorare senza subire inde-

bite penalizzazioni nello stesso ambito comunitario.

L'esigenza di una legislazione organica relativa all'attività mineraria aveva portato alla presentazione di un primo disegno di legge (atto Senato n. 1086, concernente « Attuazione della politica mineraria ») già nel gennaio 1978, nel corso della VII legislatura; il provvedimento doveva completare il quadro di interventi nel settore a suo tempo previsti, sia per l'Italia che per l'estero, nella relazione generale mineraria presentata al Parlamento dal Ministero dell'industria nel 1975.

L'approfondita discussione sul disegno di legge avvenuta in seno all'apposito Comitato ristretto costituito nell'ambito della 10ª Commissione (Industria) del Senato venne interrotta dalla chiusura anticipata della legislatura; il presente disegno di legge tiene conto dei contributi portati in tale sede da tutte le parti politiche, con doveroso spirito di collaborazione, reso altresì necessario dalla gravità e dall'urgenza dei problemi in gioco.

Il disegno di legge valuta l'apporto alle diverse attività previste nel settore minerario da parte dello Stato e delle Regioni, in particolare a statuto speciale, e infine da parte delle imprese di settore, pubbliche o private, in un quadro programmatico ben definito, e tale da garantire l'utilizzo ottimale delle risorse destinate dalla collettività ad una funzione essenziale, quale quella dell'approvvigionamento nel breve, medio e lungo termine delle materie prime minerarie essenziali allo sviluppo del Paese. Queste materie prime sono definite nell'articolo 1.

Secondo la disciplina proposta il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto a predisporre, nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, cui spetta pure individuare le sostanze minerali di rilevante interesse per il paese (articolo 2), programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca (articolo 3). Detti programmi, da sottoporsi alla approvazione del Comitato interministeria-

le per il coordinamento della politica industriale (CIPI) che li trasmette al Parlamento, indicano le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonché sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale, gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero e gli indirizzi della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

2. Per quanto concerne l'attività di ricerca di base occorre muovere anzitutto dal rilievo che larga parte del territorio nazionale risulta ancora oggi praticamente inesplorata, o quantomeno non adeguatamente studiata, specie se si tiene conto dei mezzi tecnici disponibili per la ricerca e la prospezione. Analoghe considerazioni sono valide per la ricerca nei fondi marini, tanto nelle acque territoriali quanto nella piattaforma continentale.

Dato che i programmi di ricerca previsti dovranno essere svolti con gradualità in un arco di tempo abbastanza prolungato, essi saranno localizzati in zone preventivamente identificate secondo opportuni criteri di priorità. In tali zone — ad evitare l'accaparramento di titoli minerari con finalità speculative — sarà sospeso il rilascio di nuovi titoli minerari fino alla conclusione delle attività di ricerca di base (articolo 3).

L'opportunità che tale ricerca sia svolta con criteri affidabili sul piano tecnico ed omogenei su quello metodologico, al fine di consentire una conoscenza integrale delle riserve potenziali del sottosuolo e dei fondi marini, ha portato alla conclusione che l'attività di ricerca di base debba essere svolta dallo Stato direttamente o per il tramite dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, che in un quadro normativo analogo ha dimostrato di essere in grado di gestire con la necessaria affidabilità ed efficienza le operazioni relative alla ricerca di idrocarburi (articolo 4).

All'ENI si affiancano, relativamente ai territori di loro competenza, gli enti minerari delle Regioni a statuto speciale, ferma restando la continua verifica da parte del Ministero sulla congruità e l'omogeneità delle metodologie adottate.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il disegno di legge fornisce inoltre una precisa definizione della ricerca di base, che serve a circoscrivere questa attività ed a precisarne i confini rispetto ad attività più dettagliate e finalizzate, come la ricerca operativa, che forma l'oggetto di disposizioni successive.

Appare di particolare rilevanza il fatto che i risultati della ricerca di base, che costituisce un'azione di prevalente interesse pubblico, e quindi interamente svolta a carico dello Stato, vengano posti a disposizione di chiunque vi abbia interesse (art. 4).

3. La ricerca operativa, definita nell'articolo 8, è quella da svolgere in aree già indiziate ed oggetto di concessioni, o in aree successivamente identificate dalla ricerca di base (articoli 5 e 6); essa consiste indubbiamente in una attività di prevalente interesse delle società minerarie, pubbliche o private, operanti a fini commerciali nel settore. Tuttavia non appare nè utile nè conveniente per lo Stato disinteressarsi di tale attività giacchè essa rappresenta una logica conseguenza della ricerca, e ne costituisce il primo frutto in termini di investimenti e di occupazione. Del resto, la situazione è tale che solo in pochissimi casi le aziende del settore sarebbero in grado di affrontare, in via autonoma e senza adeguati supporti pubblici, gli oneri connessi alla ricerca operativa, caratterizzata da elevati fabbisogni finanziari e da un grado di aleatorietà necessariamente non piccolo.

In questo caso, il disegno di legge prevede la concessione di contributi per un importo massimo del 60 per cento, da restituire in caso di esito positivo della ricerca, e quindi di passaggio dalla fase di accertamento della consistenza, del tenore, della giacitura e delle altre caratteristiche delle masse mineralizzate a quella della loro effettiva produzione (articoli 9, 10, 11).

Anche la realizzazione di nuovi investimenti minerari in fase di coltivazione — pur restando il relativo calcolo di convenienza di specifica competenza degli operatori pubblici e privati del settore, ai quali spetta in ultima analisi la decisione di impegnare i propri capitali di rischio nelle operazioni di col-

tivazione mineraria — è apparsa suscettibile di agevolazioni, sufficienti ad incentivare in misura adeguata alle potenzialità minerarie del Paese lo sviluppo di nuove attività estrattive. È stata, pertanto, prevista la concessione di contributi sugli interessi, per rendere meno pesante l'onere che risulterebbe dal ricorso al mercato per finanziare attività caratterizzate per loro natura da tassi di remuneratività irregolari in funzione delle accentuate fluttuazioni delle quotazioni internazionali dei prodotti, e comunque da un tempo di rientro del capitale investito molto differito (art. 12).

Le agevolazioni anzidette non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi (articolo 13).

4. Il disegno di legge prevede che il CIPI, per motivi strategici e di economia generale del Paese, possa deliberare il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di talune miniere, la produzione delle quali potrebbe rivelarsi necessaria per l'apparato produttivo italiano in un mutato quadro dei mercati internazionali; le spese relative sono a carico dello Stato (articolo 14).

Inoltre, il CIPI può eccezionalmente, e limitatamente al primo quinquennio di applicazione della legge, deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se diano luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione, quando ciò sia indispensabile a garantire un sia pur minimo grado di autoapprovvigionamento di sostanze minerali di importanza strategica; anche in questo caso l'onere è a carico dello Stato (articolo 15).

5. Accanto alle agevolazioni e ai provvedimenti sopra ricordati svolge un ruolo fondamentale, al fine del sostanziale risanamento e rilancio dell'attività mineraria nazionale, l'attività di ricerca applicata rivolta alla messa a punto di nuove tecnologie e al perfezionamento di quelle esistenti (articolo 16).

L'attività mineraria nazionale, in effetti, non può da sola provvedere alla copertura dei fabbisogni del Paese. Il disegno di legge contiene, perciò, analogamente del resto a

quanto già in atto presso la maggior parte dei Paesi industrializzati ed in particolare presso gli altri Paesi comunitari, disposizioni intese ad agevolare la ricerca di base ed operativa effettuata dall'ENI all'estero, e a garantire dai rischi non commerciali gli investimenti in operazioni minerarie vere e proprie svolte all'estero da Società italiane (articoli 17 e 18).

6. Dall'effetto complessivo delle due azioni promosse dal disegno di legge, il potenziamento della ricerca e della valorizzazione delle risorse minerarie interne ed un netto allargamento delle attività minerarie all'estero, è lecito attendere una ripresa quantitativa e qualitativa del settore: in altri termini, la disponibilità di maggiori risorse minerarie ed uno sviluppo delle tecnologie e delle capacità impiantistiche italiane anche in questo settore.

Finalizzato a questi sviluppi, che richiederanno ovviamente tempi non brevi, il disegno di legge non si presta come un insieme di misure agevolative concesse a fini assistenziali, per ritardare la decadenza di un settore comunque condannato, ma come il primo strumento organico di promozione di un settore che potrà dare notevoli contributi allo sviluppo dell'economia ed all'allargamento della presenza italiana presso i Paesi produttori di materie prime, in un quadro di organica collaborazione e quindi di reciproco vantaggio.

Il trasferimento all'ENI delle attività minerarie precedentemente affidate all'EGAM ha costituito un primo passo verso questa strategia coordinata dello sviluppo della pro-

duzione e della tecnologia sul territorio nazionale e della sempre più incisiva presenza all'estero, una strategia che in ogni caso non sarà circoscritta in un'ottica aziendale (sia pure la più ampia e lungimirante possibile), ma che sarà elaborata dal CIPE con la collaborazione delle componenti istituzionali e sociali direttamente interessate e che sarà articolata in programmi ben definiti, e sottoposti al continuo controllo degli organi dello Stato e della collettività nazionale.

7. Sullo stato di applicazione della legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve riferire annualmente al Parlamento (articolo 19).

8. Per quanto concerne le altre disposizioni contenute nel disegno di legge, l'articolo 20 prevede la delega al Governo per l'aggiornamento e la revisione della vigente legislazione concernente l'attività mineraria mentre l'articolo 21 prevede la delega al Governo per la modifica e l'integrazione delle disposizioni tecniche che attualmente regolano l'attività mineraria, al fine di garantire l'adeguamento di tali norme all'evoluzione delle tecnologie, in funzione della sicurezza sul lavoro e delle disposizioni contro gli inquinamenti, il coordinamento con l'attività amministrativa in materia mineraria delle Regioni, lo snellimento delle procedure amministrative.

9. L'articolo 22 e l'articolo 23 riguardano infine l'onere finanziario previsto dal disegno di legge ed i mezzi finanziari per farvi fronte.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonchè dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali di uranio.

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale in materia di miniere.

Art. 2.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sentite le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni di categoria, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese, ed in linea con le politiche comunitarie in materia mineraria, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.

Il CIPE, entro il termine suddetto, indica inoltre le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore ed individua le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese.

Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica le indicazioni di cui al precedente comma.

Il CIPE determina i criteri per il coordinamento delle iniziative suscettibili di beneficiare di aiuti delle Comunità economiche europee.

Art. 3.

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e d'intesa con i Ministeri interessati, predispone programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuovere la ricerca.

I programmi, nonchè i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il quale li trasmette al Parlamento.

I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie accertate e della previsione della possibilità di integrazione di tali risorse attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:

a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonchè sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;

b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;

c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.

In tali zone, relativamente al territorio nazionale, è sospesa la concessione di nuovi permessi di ricerca fino alla conclusione delle attività di cui al successivo articolo 4.

I titolari di permessi di ricerca nelle stesse zone sono tenuti a presentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dal titolo, progetti di ricerca adeguati alle manifestazioni presenti nelle aree oggetto del titolo minerario.

Entro 60 giorni dal ricevimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle Regioni

a statuto speciale, si pronuncia sui progetti di cui al precedente comma. In caso di valutazione negativa può essere pronunciata la decadenza dal titolo.

Il controllo sull'esecuzione dei progetti è esercitato dagli ingegneri capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle Regioni a statuto speciale.

Art. 4.

La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochemiche, geognostiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività di cui al primo comma direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, l'IRI per le materie prime di interesse siderurgico e gli enti minerari delle Regioni a statuto speciale, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso dell'esecuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilità delle metodologie di ricerca adottate.

Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione dello stesso.

L'ENI e l'IRI esercitano l'attività di cui al secondo comma ai sensi della propria legge istitutiva e possono avvalersi di studi e ricerche effettuati od effettuabili da parte di università o di altri soggetti pubblici o privati.

I possessori dei fondi sui quali vengono effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione dei lavori di ricerca, ferme restando le vigenti norme di polizia mineraria.

I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

Art. 5.

In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere, dichiara le aree indiziate per minerale con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, dichiara le aree che risultano già indiziate per le sostanze minerali individuate ai sensi del predetto articolo 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa.

Art. 7.

Relativamente alle aree di cui agli articoli 5 e 6, i richiedenti titoli minerari devono presentare programmi di ricerca e sviluppo minerario, da valutarsi secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3.

Art. 8.

La ricerca operativa consiste nell'esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio; nell'esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto ed in sotterraneo per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari; nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni; nell'elaborazione statistica dei dati; nell'esecuzione di studi di fattibilità minerari e mineralurgici.

Art. 9.

Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6, i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 60 per cento delle spese afferenti a:

a) studi e rilievi di dettaglio geomine-
rari, topografici, geofisici e geochimici;

b) lavori di ricerca mediante scavi a
giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi
e fornelli;

c) opere stradali, alloggi minimi per gli
addetti ai lavori, impianti igienico-sanitari
e costruzioni per l'espletamento degli altri
servizi inerenti all'attività di ricerca;

d) opere infrastrutturali, quali impianti
di cabine elettriche di trasformazione con
relative linee di allacciamento, di compres-
sori d'aria, di perforazione, di trasporto ed
estrazione, di eduazione dell'acqua, di venti-
lazione e simili, nonchè loro ampliamento
e rammodernamento;

e) altri lavori necessari al compimento
dell'attività mineraria, quali operazioni di
bonifica, di disboscamento, di difesa del ter-
ritorio e simili.

Le spese per le opere di cui al comma
precedente sono ammissibili a contributo
nella misura strettamente adeguata all'effet-
tiva entità della ricerca.

Dal computo delle spese indicate nel pri-
mo comma sono escluse le quote inerenti
alle spese generali dell'impresa che chiede
il contributo, eccettuate quelle relative alla
direzione tecnica.

I contributi sono concessi con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Consiglio superio-
re delle miniere.

L'ufficio distrettuale delle miniere con-
trolla la rispondenza delle opere eseguite
al piano tecnico-finanziario di cui al primo
comma, nonchè la congruità delle spese so-
stenute.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario.

I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

Art. 10.

Qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro, sono determinati il piano e le modalità di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore e di cessione della concessione stessa.

La data effettiva d'inizio delle attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza.

Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data di inizio dell'attività di produzione. Gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta.

Il concessionario che non provvede al pagamento secondo le modalità stabilite nel decreto di concessione del contributo può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione.

Art. 11.

Il pagamento di cui all'articolo 10, quarto comma, è sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori autorizzata ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, nonchè, nel caso in cui le attività di coltivazione diano luogo a perdite di gestione, ai sensi del successivo articolo 15.

Art. 12.

Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati ad accordare finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, relativamente alle sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma.

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione.

Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, approva con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.

Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente

della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 13.

Le iniziative agevolabili in base alla presente legge non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre leggi, mentre sono cumulabili con i contributi erogati da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali o esteri.

Art. 14.

Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le Regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Il parere della Regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati nonché, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di manodopera necessaria.

Durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che non comportino un aumento della spesa complessiva.

Le spese complessive sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addebi- to, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non

sono in ogni caso rimborsati i maggiori costi necessari per la produzione autorizzata ai sensi del precedente secondo comma.

L'attività di cui ai commi precedenti è svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI può deliberare la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione.

Art. 15.

Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE di cui al secondo comma del precedente articolo 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonchè allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate nella summenzionata delibera, può eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi del precedente articolo 14. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera.

La delibera del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentita la Commissione interparlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e la Regione interessata. Il parere della Regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta, in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Le perdite di gestione sono totalmente ripianate a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera.

Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attività di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unità produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci.

Art. 16.

Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il CIPI considera con priorità le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e la sperimentazione dei processi mineralurgici e metallurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonchè per l'aumento della produttività.

Art. 17.

Per dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, possono essere concessi allo ENI e, per le materie prime di interesse siderurgico, all'IRI, contributi in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute all'estero per:

- a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico;
- b) lavori di ricerca operativa;

c) opere infrastrutturali necessarie allo espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), tenuto conto di eventuali finanziamenti concessi da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il decreto stabilisce anche le modalità di ricupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori sulla base di dichiarazioni presentate dall'ENI e dall'IRI.

Art. 18.

Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera e), della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono comprese quelle inerenti le attività di ricerca, sviluppo e produzione di minerali all'estero.

Art. 19.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi di cui all'articolo 3.

Art. 20.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione interparlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, un atto avente forza di legge per l'aggiornamento e la revisione della vigente legislazione concernente l'attività mineraria, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) adeguare le norme esistenti alle disposizioni in materia di ordinamento regionale di programmazione e assetto del terri-

torio, di salvaguardia dell'ambiente, alla legislazione in materia fiscale e di incentivazione alle attività produttive, alle norme concernenti il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna contenute nelle leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268, nonché alle norme concernenti lo scioglimento dell'EGAM, contenute nel decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e nel decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 1978, n. 279;

b) adeguare le norme esistenti all'evoluzione tecnologica del settore della ricerca mineraria, mantenendo inalterati i principi ispiratori del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

c) consentire il rilascio di titoli minerari in contitolarità;

d) snellire le procedure relative al rilascio dei titoli minerari;

e) provvedere, ove occorra, al trasferimento di competenze e di uffici da una direzione generale ad altra del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) provvedere al riordinamento del consiglio superiore delle miniere, anche attraverso una sua articolazione su basi funzionali.

Le attività disciplinate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, non sono soggette alle norme di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 21.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro i termini di cui al precedente articolo, norme aventi valore di legge per:

1) l'individuazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, che rivestono carattere meramente tecnico. Tali norme potranno essere modificate ed integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi di concerto con le amministrazioni interessate e sentito il Consiglio superiore delle miniere;

2) la modifica e l'integrazione delle altre norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di adeguarle all'evoluzione tecnologica del settore minerario, tenuto conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutelare l'esigenza di un efficace e puntuale svolgimento delle attività minerarie in conformità delle norme della buona tecnica temperandole con le necessità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ed evitando ogni danno o rischio di danno a terzi;

b) assicurare il coordinamento delle norme delegate con la legislazione vigente in materia di tutela dall'inquinamento, nonché in materia sanitaria e di igiene del lavoro;

c) estendere l'applicabilità delle norme delegate, oltre che ai titolari dei titoli minerari, anche alle persone fisiche e giuridiche ad essi legate da rapporti contrattuali per lo svolgimento delle attività minerarie;

d) affidare la vigilanza sullo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale la esercita di intesa con i Ministri della marina mercantile, degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per quanto di sua competenza;

e) assicurare il coordinamento con il regolare esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative loro attribuite;

f) assicurare il coordinamento delle norme delegate con le norme emanate e da emanarsi in materia di sicurezza di impianti industriali da parte di organismi nazionali ed internazionali a ciò abilitati;

g) provvedere al massimo snellimento delle procedure amministrative relative allo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere.

Art. 22.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel periodo 1981-1985:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 25 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1981;

b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 44 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1981;

c) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 14 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 15, la somma di lire 45 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1981;

d) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero di cui all'articolo 17, lire 60 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1981.

Sono altresì autorizzati, per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 12, quattro limiti di impegno quindicennali, decorrenti dagli anni 1981, 1982, 1983 e 1984, dell'importo di lire 1 miliardo per l'anno 1981 e di lire 3 miliardi per ciascuno dei tre anni successivi.

Art. 23.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 34 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.